



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

Provincia di Lecce

Prot. 20160007944 del 21-12-2016

Off. carico SEGRETERIA

P

Cat

Class

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 197 DEL 19/12/2016

**Oggetto: PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO
2017/2019 -**

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(f.to Sig.ra Rosanna VIVA)

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Dott/ssa G. Campa

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno *duemilasedici*, il giorno *diciannove* del mese di *dicembre* alle ore *12,00* nella solita sala di adunanza, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Dott. Paolo Solito e con l'intervento dei Sigg.

1) SOLITO	Paolo	<i>Sindaco</i>
2) MAGNOLO	Luciano	<i>V.Sindaco</i>
3) MANCO	Maria Grazia	<i>Assessore</i>
4) VALENTINI	Nicola	<i>Assessore</i>
5) MASCIULLO	Rossella	<i>Assessore</i>

Pres	Ass
SI	

e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 (L. Finanziaria per il 1998) ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE**;
- a norma dell'art.91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- ai sensi dell'art.19 comma 8 L.28/12/2001 n.448 (L. Finanziaria per il 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art.1 comma 102 L.30/12/2004 n.311 (L.Finanziaria per il 2005) gli atti di programmazione dei fabbisogni del personale vengono trasmessi annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero delle Economie e Finanze;
- l'art.36 D.Lgs.165/2001 che, nel normare l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte degli enti locali, stabilisce quale principio generale che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pa assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riservando le forme contrattuali flessibili alle esigenze temporanee ed eccezionali;

VISTI i commi 557 e segg dell'art.1 L.27/12/2006 n.296 (L.Finanziaria per il 2007) secondo cui:

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia...[.];

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma introdotto dal D.L. 90/2014).

VISTO altresì l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n.112 s.m.i. da ultimo novellato dal DL 90/2014 (c.d. Decreto PA) – secondo cui, fra l'altro, **in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo**, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

VISTO infine l'art.9 comma 28 DL 31 maggio 2010 n.78 convertito con L.30 luglio 2010 n.122 secondo cui a decorrere dall'anno 2011 è possibile avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009: tali limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta

ermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

VISTA la Dotazione Organica di questo Comune, di cui alla deliberazione 66 del 30/04/2012 come modificata con propria deliberazione n.90 del 23/07/2013;

CONSIDERATO circa le facoltà assunzionali del Comune, relative al personale a tempo indeterminato, che l'art. 3, commi 5 e seguenti, del D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014, stabilisce:

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. [...]

4-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015."

VISTO l'art. 1, comma 424, della L. 23.12.2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", che dispone:

424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.

Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.....Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle."

DATO ATTO che la legge di Stabilità 2016, art. 1 c. 208, ha previsto l'introduzione di una nuova percentuale di turn-over, riguardante tanto la Pa centrale quanto Regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, bloccando la spesa per le assunzioni al 25% dei risparmi derivati dalle uscite dell'anno precedente, per i prossimi tre anni.

PRESO ATTO delle disposizioni stabilite dall'art. 16 (Disposizioni in materia di personale) del D.L. 113 del 24.06.2016 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 :

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata. [a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile]

1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Fermi restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti".

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.

1-quater. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

1-quinquies. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento" sono soppresse.

DATO ATTO che:

- l'Ente era soggetto alle disposizioni sul rispetto del patto di stabilità e, a tal proposito, si dà atto del rispetto del patto di stabilità interno medesimo per l'anno 2015, come si evince dalla certificazione trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23.03.2016;
- la presente proposta di deliberazione assicura, comunque, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore del comma 557-quater dell'art.1 L.27/12/2006 n.296;

PRESO ATTO che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che il Comune non ha personale in soprannumero o in eccedenza da ricollocare nella dotazione organica;

RITENUTO di dover provvedere alla modifica del fabbisogno del personale per il triennio futuro sia a tempo indeterminato che di natura flessibile anche alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 113/2016;

CHE in particolare risulta necessario, nelle more della copertura a tempo indeterminato di n.1 istruttore direttivo tecnico nel settore 3°, programmare l'assunzione di una unità a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CHE nel corso dell'anno 2017 saranno collocati a riposo n. 3 dipendenti comunali e che occorre adottare le iniziative atte a garantire la funzionalità degli uffici e dell'intera struttura organizzativa;

DATO ATTO altresì che sono stati rispettati i tempi medi di pagamento così come da indice pubblicato nel sito istituzionale dell'ente, sezione Amministrazione trasparente;

ATTESO che con deliberazione G.C. n. 76 del 22.04.2015 è stato approvato il piano triennale di azioni positive per le pari opportunità;

VISTO lo Statuto Comunale,

VISTO il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all'art. 7 e 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

CHE dovendosi acquisire l'attestazione del Revisore dei Conti, espressa ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), la stessa è pervenuta in data 19/12/2016;

VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTA la legge 147/2013;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera ed in essa si intendono integralmente richiamate;

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.165/2001 come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 182/2011, non risultano in questo Ente situazioni di soprannumero e/o eccedenza di personale;;

3. di programmare per il triennio 2017/2019 il fabbisogno di personale come di così come di seguito:

anno 2017

- n. 2 unità ufficio di staff per 12 ore settimanali per n. 6 mesi;
- n. 1 unità a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per anni 1 eventualmente prorogabile Cat. D 18 ore settimanali settore 3°;
- n. 2 stabilizzazioni di LSU (Cat. B - 18 ore settimanali) secondo le indicazioni di cui alla deliberazione G.C. n.163 del 03.11.2016;
- aumento orario da 25 a 30 ore settimanali per n. 1 unità part-time Cat. C ufficio tributi a far data da gennaio 2017;
- aumento orario da 25 a 30 ore settimanali per n. 1 unità part-time Cat. C ufficio Suap – commercio servizi amministrativi a far data da gennaio 2017;
- aumento orario da 24 a 34 ore settimanali per n. 1 unità part-time Cat. D – Istruttore direttivo Settore Finanziario a far data da gennaio 2017;

anno 2018:

- aumento orario da 30 a 33 ore settimanali per n. 1 unità part-time Cat. C ufficio tributi;
- aumento orario da 30 a 33 ore settimanali per n. 1 unità part-time Cat. C ufficio Suap – commercio servizi amministrativi;
- n. 1 unità ufficio di staff

anno 2019:

- //

6. Di dare atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con i limiti normativi vigenti e sopra richiamati;

7. Di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

9. Di dare atto che è stato espresso il parere del revisore dei conti in ordine a detta programmazione triennale;

10. di notificare copia della presente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e alle OO.SS. per opportuna informativa;

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Paolo SOLITO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno 23 DIC. 2016 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to



IL MESSO NOTIFICATORE
Anna Rita Stefanizzi

F.to (Sig.ra Rosanna VIVA)

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li 23 DIC. 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Sig.ra Rosanna VIVA)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000).
- Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione; (art. 134 c.3 D. Lgs. 267/2000).

Sogliano Cavour, li 23 DIC. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI)